

Direzione Approvvigionamenti e Controlli
U.O. Approvvigionamenti
Acquisti

Spett.le
R.T.A. GROUP S.r.l.
Contrada La Caia, 5/d
86010 Busso (CB)

Trasmessa a mezzo "messaggistica" del "Portale Acquisti Italferr"

Oggetto: Gara a procedura ristretta tra imprese qualificate secondo il "Regolamento del Sistema di Qualificazione SQ001" ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, esperita con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, per l'affidamento di un Accordo Quadro riguardante l'"Esecuzione di cartografia numerica occorrente per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di linee e nodi ferroviari ricadenti nell'ambito dell'area geografica Centro-Sud ed Isole (Regioni: Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata, Campania, Lazio, Umbria e Sardegna)" (RdA 34378 – CIG 7184777989)

Si fa riferimento alla nostra lettera prot. **DAS.AP.AC.0060498.17.U** del giorno **19 settembre 2017**, con la quale è stata comunicata l'esclusione della vostra offerta dalla gara in oggetto, ed alla vostra lettera del 20 settembre 2017, con la quale è stata motivatamente richiesta la riammissione al procedimento.

Per la gara in oggetto, è stato da voi inserito nella "Busta Amministrativa", contrariamente a quanto prescritto dalla lettera di invito, il file firmato digitalmente dell'offerta economica. Questa circostanza ha portato all'esclusione della vostra offerta.

Con la vostra lettera di cui sopra si asserisce che "La tipologia di gara, con verifica dei requisiti amministrativi e successiva visualizzazione dell'offerta economica non prevede alcun elemento discrezionale (quale potrebbe essere, per esempio, la valutazione di un'offerta tecnica). Per tale ragione il fatto che la Commissione di Gara sia a conoscenza del prezzo offerto da una concorrente contemporaneamente o addirittura prima della verifica dei requisiti amministrativi, non può modificare in alcun modo l'esito del procedimento, rigidamente determinato, appunto dalla "non discrezionale" verifica (che non è "valutazione") dei requisiti amministrativi e dal ribasso offerto."

Via V. G. Colan, 71 – 00155 Roma

Italferr S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento
di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Sede legale: Via V. G. Colan, 71 – 00155 Roma
Capitale Sociale Euro 14.186.000,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 06770620588 – P. Iva 01612901097 – R.E.A. 541241



UG VALIDAZIONE PROGETTI
VALUE ENGINEERING
Organismo di Ispezione tipo B
accreditato da



ISP N° 035 E
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements



Prendendo in considerazione la motivazione da voi espressa e considerando inoltre

- che il criterio di aggiudicazione della gara in oggetto è basato esclusivamente sul prezzo e che non c'è un reale rischio di condizionamento delle valutazioni della Commissione in ordine alla sussistenza delle condizioni per ammettere in gara il concorrente;
- che il principio della segretezza dell'offerta economica fino all'apertura della relativa busta (l'ultima) va rigorosamente salvaguardato (peraltro con dei distinguo) quando c'è una offerta tecnica da valutare discrezionalmente senza condizionamenti derivanti dalla conoscenza dell'offerta economica;
- che la lettera di invito in ossequio al principio della tassatività delle cause di esclusione, non prevede la sanzione dell'esclusione in caso di inserimento dell'offerta economica in busta amministrativa;
- che il 23 novembre 2016 il TAR Reggio Emilia con sentenza n. 1030 afferma che è nulla la clausola del bando che prevede l'esclusione in caso di errore laddove i criteri motivazionali sulla base dei quali è assegnato il punteggio tecnico siano tanto analitici e dettagliati da rendere il giudizio della commissione in qualche modo vincolato e dunque non condizionabile;
- che, laddove non ci sono valutazioni discrezionali da compiere, l'esclusione sembra sproporzionata,

questa stazione appaltante ritiene di poter tornare sulla propria decisione, annullandola in via di autotutela: sussiste infatti l'interesse a tenere in gara un concorrente la cui offerta, alla luce dell'approfondimento svolto, risulta non gravato da un vizio sostanziale tale da giustificare la sua esclusione dal confronto concorrenziale.

Si comunica inoltre che, ai sensi dell'art. 29 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, verrà pubblicato sul sito internet <http://www.gare.italferr.it/>, a conclusione delle operazioni della commissione di gara, la nuova graduatoria provvisoria di gara.

Distinti saluti.


Direzione Approvvigionamenti e Sistemi
Il Direttore
Ing. Fabrizio Ranucci